



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 7 gennaio 2025 n.2**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 12 della Legge 17 giugno 2004 n.83;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 7 gennaio 2025;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE E AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ MUNITA DI MICROPROCESSORE**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 17 giugno 2004 n.83 "Norme in materia di rilascio della carta d'identità" le disposizioni relative alle caratteristiche e al rilascio della carta d'identità sono modificate come da articoli che seguono.

### **Art. 2** *(Caratteristiche del documento)*

1. La carta d'identità viene personalizzata in fase di stampa con il procedimento laser engraving per la scrittura dei dati e contiene (presentato con titoli bilingue):

- a) sul fronte il numero del documento, l'immagine fotografica del titolare ripetuta in formato ridotto nella finestra trasparente, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la data di emissione e la data di scadenza;
- b) sul retro il numero corrispondente al codice ISS, il numero identificativo unico del supporto, il sesso, la cittadinanza, la residenza, la firma del titolare ove richiesta e dell'Ufficiale di Stato Civile, l'indicazione della validità, oppure di non validità per l'espatrio. Per i soggetti minorenni viene altresì specificato in un campo unificato il cognome e il nome dei genitori o dei tutori.

2. Sul fronte è rappresentata una raffigurazione della veduta della Torre Guaita, come rappresentata nell'Allegato A. Il supporto della carta di identità è costituito da una tessera rettangolare in policarbonato, di dimensioni 85,60 x 53,98 mm, munita di un microprocessore su cui vengono memorizzati i dati necessari all'identificazione del soggetto mediante l'utilizzo di criteri di sicurezza che ne impediscono la modifica da soggetti non autorizzati.

3. La carta presenta elementi tecnici e grafici atti ad impedirne la duplicazione e la contraffazione, quali l'OVI, il DOVID, il Mirage, una finestra trasparente, filigrana, guillocks e microtesti. Le firme autografe si presentano tattilmente sensibili.

4. Il modello della carta d'identità è contenuto nell'allegato "A"; il retro è rappresentato nell'allegato

nelle due versioni valida e non valida per l'espatrio. Il numero di identificazione del documento consta di 9 cifre, le cui prime 4 sono 2003 e le restanti sono rese univoche partendo da 00001 e progredendo di 1 ad ogni emissione. Il numero identificativo unico del supporto consta di 6 cifre, la cui prima cifra è 1 e le restanti sono rese univoche a partire da 50000 e progredendo di 1 ad ogni emissione.

5. La carta d'identità potrà essere implementata onde consentire l'erogazione di ulteriori servizi al cittadino.

### **Art. 3**

*(Rilascio e rinnovo)*

1. Il rilascio e il rinnovo della carta d'identità sono soggetti all'imposta di bollo unica, comprensiva dell'imposta di bollo prevista per la dichiarazione di cui all'articolo 4 della Legge n.83/2004, da riscuotersi in modo virtuale dall'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che rilascia apposita quietanza, nelle seguenti misure:

a) Carta d'identità per minori di anni sei: euro 15,00 (quindici/00);

b) Carta d'identità dai sei anni e oltre: euro 30,00 (trenta/00).

2. La carta d'identità è rilasciata ai cittadini sammarinesi ed ai cittadini stranieri anagraficamente residenti in Repubblica.

3. Per il titolare della carta d'identità che non abbia ancora compiuto i dodici anni di età la firma non è richiesta.

4. Il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al minore, è subordinato all'assenso dei genitori esercenti la potestà o la tutela secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 della Legge n.83/2004.

### **Art. 4**

*(Validità)*

1. La carta d'identità ha una validità di cinque anni. Per i minori di anni sei la validità è di tre anni.

2. Le carte d'identità già in uso alla data di pubblicazione del presente decreto delegato hanno validità sino alla loro naturale scadenza.

### **Art. 5**

*(Disposizioni finali e abrogazioni)*

1. È abrogato il Decreto Delegato 18 gennaio 2017 n.8 a decorrere dal 30 novembre 2024.

2. È abrogato il Decreto Delegato 7 ottobre 2024 n.152. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 gennaio 2025/1724 d.F.R.*


**I CAPITANI REGGENTI**

*Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Andrea Belluzzi*

FRONTE



RETRO

Non valida per l'espatrio



RETRO

Valida per l'espatrio

